

**PANORAMICA NORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ:  
DAL GREEN DEAL ALLE DISPOSIZIONI PIÙ RECENTI**

**16 GIUGNO 2026**

***avv. Lorenza Andreis***


## GREEN DEAL – COM(2019)640

*strategia di crescita per trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di una economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà più emissioni nette a gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse.*

*Indirizzare l'economia verso un percorso più sostenibile*

**La sostenibilità, nelle scienze ambientali ed economiche, è la condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.**

**Individuazione dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile**



# Transizione progressiva verso un sistema economico sostenibile



**Estensione del ciclo di vita dei prodotti**

**Riduzione dei rifiuti al minimo**

**Riutilizzo e reintroduzione dei prodotti, dove possibile, nel ciclo economico.**

# Dal Green Deal ....

**Strategia per la biodiversità al 2030**

**Strategia per la bioeconomia**

**Strategie chimiche**

**Economia circolare**

**Programma d'azione ambientale fino al 2030**

**Strategia forestale**

**Strategia per le materie plastiche**

**Strategia per il suolo al 2030**

**Strategia tessile**

**Strategia di resilienza idrica**

**Piano d'azione di inquinamento zero**

**Un nuovo piano di azione per l'economia circolare –  
Per un'Europa più pulita e più competitiva  
(COM(2020)98 del 11/3/2020)**

**Il piano d'azione comprende iniziative che riguardano l'intero ciclo di vita dei prodotti, compresa la fase di progettazione, nonché la prevenzione degli sprechi e la permanenza delle risorse utilizzate nell'economia dell'UE il più a lungo possibile.**

**Introduce misure legislative e non legislative mirate a settori in cui l'intervento a livello UE apporta un reale valore aggiunto.**

## Alcuni atti adottati in attuazione del Piano di azione – per le politiche di prodotti sostenibili

- REGOLAMENTO (UE) 2024/1781: che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE

Entrato in vigore a luglio 2024.

Approccio della Commissione EU verso prodotti più sostenibili,  
sotto il profilo ambientale e circolare.

- DIRETTIVA (UE) 2024/1799: recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828

Adottata a luglio 2024, gli Stati membri devono recepirla entro il 31 luglio 2026  
e si deve applicare dal 31 luglio 2026.

Istituisce il diritto alla riparazione

## Alcuni atti adottati in attuazione del Piano di azione

- DIRETTIVA 2010/75/UE (IED 2.0), come modificata dalla direttiva 2024/1785: relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame

*«E' il principale strumento dell'UE per ridurre tali emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo e per prevenire la produzione di rifiuti da grandi impianti industriali e allevamenti intensivi (suini e pollame).*

*Le nuove norme contribuiranno a promuovere l'innovazione nelle tecnologie nuove ed emergenti e a favorire l'efficienza dei materiali e la decarbonizzazione, incoraggiando pratiche più ecocompatibili.*

*Ciò aiuterà le grandi industrie europee a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni dell'UE entro il 2050».*

## Alcuni atti adottati in attuazione del Piano di azione

- DIRETTIVA (UE) 2024/825: che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione

Adottata a marzo 2024, gli Stati devono recepirla entro il 27/3/2026 e si deve applicare da 27/9/2026  
«Con questa direttiva si intende garantire che i consumatori ricevano, al momento dell'acquisto, informazioni più complete sulla durabilità e la riparabilità dei beni e sui loro diritti di garanzia legale».

Si tratta della c.d. direttiva contro il *greenwashing*.

- Proposta di Direttiva sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali/sui Green Claims) (2023).

La proposta ad oggi è stata ritirata

# Alcuni atti adottati in attuazione del Piano di azione – prodotti chiave – *key product value chains*

## REGOLAMENTO 2025/40 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR)

Entrato in vigore nel febbraio 2025, si applica a partire dal 12 agosto 2026

Armonizza le misure nazionali, rafforzando il mercato interno, in particolare per le materie prime secondarie, la produzione, il riciclo e il riutilizzo.

- copre tutti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale o dall'origine
- definisce i requisiti relativi alla fabbricazione, alla composizione e alla natura riutilizzabile o recuperabile di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'UE.
- include la gestione dei rifiuti di imballaggio e le misure di prevenzione

## **FOCUS - DIRETTIVA (UE) 2024/825**

**La Direttiva 825 modifica la direttiva 2005/29 sulle pratiche commerciali scorrette e la direttiva 2011/83 sui diritti ai consumatori**

**Scopo della norma: responsabilizzare i consumatori mediante il miglioramento della tutela delle pratiche sleali e dell'informazione.**

### **Tempistiche**

**recepimento da parte degli Stati entro il 27 marzo 2026  
applicazione delle disposizioni a partire dal 27 settembre 2026.**

# D. Lgs. 30/2026 di recepimento della Direttiva 825

## 1. Il Decreto 30 modifica il Codice del Consumo (D. Lgs. 205/2006)

- in tema *diritti ai consumatori*

- Durabilità dei prodotti
- Indice di riparabilità
- Aggiornamento software
- Avviso armonizzato ed etichettatura armonizzata (sugli elementi della garanzia legale)

## **2. Il Decreto 30 modifica il Codice del Consumo (D. Lgs. 205/2006) - in tema *greenwashing*:**

- **art. 18 sulle definizioni;**
- **art. 21 sulle azioni ingannevoli;**
- **art. 22 sulle omissioni ingannevoli;**
- **art. 23 sulle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli.**

# GREENWASHING

Le nuove definizioni (art. 18 CdC)

«asserzione ambientale»

nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione europea o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafi che o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo;

## Le nuove definizioni (art. 18 CdC)

### «asserzione ambientale generica»

qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in una etichetta di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;

### «etichetta di sostenibilità»

qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un'impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell'Unione europea o nazionale.

## «sistema di certificazione»

un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un'impresa è conforme a determinati requisiti, che consente l'uso di un corrispondente marchio di sostenibilità e le cui condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al pubblico e soddisfano i criteri seguenti:

- i) il sistema, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti gli operatori economici disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti;
- ii) i requisiti del sistema sono elaborati dal titolare dello stesso in consultazione con gli esperti pertinenti e i portatori di interessi;
- iii) il sistema stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità ai requisiti del sistema e prevede la revoca o la sospensione dell'uso del marchio di sostenibilità da parte dell'operatore economico in caso di non conformità ai requisiti del sistema; e
- iv) il monitoraggio della conformità dell'operatore economico ai requisiti del sistema è oggetto di una procedura obiettiva ed è svolto da un terzo la cui competenza e la cui indipendenza sia dal titolare del sistema sia dall'operatore economico si basano su norme e procedure internazionali, dell'Unione o nazionali;

**«eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali»:**

**prestazioni ambientali conformi al Regolamento (CE) n. 66/2010 (v. ECOLABEL), a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024 (v. etichette ambientali di tipo I, ad es. Nordic Swan, Blue Angel), ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione (v ad es. etichettatura energetica ai sensi del Reg. EU 2017/1369);**

## Art. 21/I CdC – azioni ingannevoli

È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

...

b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, le caratteristiche ambientali o sociali, gli accessori, gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;

## Art. 21/II CdC – azioni ingannevoli

### Claims ambientali su impegni futuri

È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:

...

b-ter) la formulazione di un'asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise, così come altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l'attuazione, come l'assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori;

## Art. 21/II CdC – azioni ingannevoli

### Claims irrilevanti

È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comportamenti:

...

**b-quater) la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell'impresa**

*Es. risme di carta senza plastica*

## Art. 22 CdC – omissioni ingannevoli

È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

...

*Comma V ter:* Quando il professionista fornisce un servizio di raffronto fra prodotti e comunica al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, dei prodotti o dei fornitori di tali prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni.

## **Art. 23 Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli**

**Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:**

...

**b-bis) esibire una etichetta di sostenibilità che non è basata su un sistema di certificazione o non è stabilita da autorità pubbliche;**

...

**d-bis) formulare un'asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione;**

**d-ter) formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell'attività del professionista;**

**d-quater) asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;**

...

**l-bis) presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione europea per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista**

# GREEN CLAIMS E REG. UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR)

## Art. 14 Reg. UE 2025/40 - Asserzioni ambientali

Le asserzioni ambientali quali definite all'articolo 2, lettera o), della direttiva 2005/29/CE concernenti le proprietà degli imballaggi per le quali il presente regolamento stabilisce prescrizioni giuridiche possono essere formulate in relazione agli imballaggi immessi sul mercato se soddisfano le seguenti prescrizioni:

- a) le asserzioni sono fornite solo in relazione alle proprietà degli imballaggi che superano le prescrizioni minime applicabili di cui al presente regolamento, conformemente ai criteri, alle metodologie e alle regole di calcolo ivi stabiliti; e
- b) le asserzioni specificano se si riferiscono all'unità di imballaggio, a parte dell'unità di imballaggio o a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dall'operatore economico.

La conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo è dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all'allegato VII del presente regolamento.

## FOCUS - REG. UE 2025/40

*Si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.*

**La norma prevede prescrizioni in materia di sostenibilità, etichettatura e informazione degli imballaggi.**

# **FOCUS - REG. UE 2025/40**

## **PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' (Capo II)**

**art. 5: Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi**

**art. 6: Imballaggi riciclabili**

**art. 7: Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica**

**art. 8: Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica**

**art. 9: Imballaggi compostabili**

**art. 10: Riduzione al minimo degli imballaggi**

**art. 11: Imballaggi riutilizzabili**

# ETICHETTATURA AMBIENTALE ARMONIZZATA

Art. 12 Reg. UE 2025/40 armonizzazione  
(prevista per il 2028)

...nell'attesa degli atti della Commissione EU

ITALIA

CODICE DELL'AMBIENTE (D. LGS. 152/06 – ART. 219, C. V)

*Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.*

*Ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, i produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.*

# STRATEGIA PER LE MATERIE PLASTICHE

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE - COM(2018) 28 final Strategia europea per la plastica nell'economia circolare

### Obiettivi

- proteggere l'ambiente e ridurre i rifiuti marini, le emissioni di gas serra e la dipendenza dai combustibili fossili importati , promuovendo così modelli di consumo e produzione di plastica più sostenibili e sicuri.
- trasformare il modo in cui i prodotti in plastica vengono progettati, prodotti, utilizzati e riciclati nell'UE.

# STRATEGIA PER LE MATERIE PLASTICHE

## Interventi normativi

- DIRETTIVA 2019/904 sulle materie plastiche monouso – c.d. Direttiva SUP
- REG. UE 2022/1616 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008
- Restrizione REACH sulle microplastiche aggiunte intenzionalmente
  - Comunicazione della Commissione - COM(2022) 682 final  
Quadro strategico dell'UE sulle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili
  - REG. UE 2025/40 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio

**FOCUS - DIRETTIVA (UE) 2019/904 DIRETTIVA SUP  
RECEPITA IN ITALIA CON IL D. Lgs. 196/2021**

**La normativa si applica solo ai prodotti in plastica monouso elencati negli allegati.**

**Prodotto di plastica monouso:**

*«un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito.*

*Non sono ad esempio considerati prodotti in plastica monouso i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità».*

# MISURE DA ADOTTARE - PRODOTTI - SANZIONI

**art. 4 - riduzione del consumo - Parte A**

**art. 5 - restrizioni all'immissione sul consumo - Parte B**

**art. 6 - requisiti di prodotti - Parte C e F**

**art. 7 - requisiti di marcatura - Parte D**

**art. 8 - Responsabilità del produttore - Parte E (I, II, III)**

**art. 9 - raccolta differenziata - Parte F**

**art. 10 - Misure di sensibilizzazione - Parte G**

## PARTE A

1) Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

*Le misure previste si applicano anche ai bicchieri di plastica monouso.*

## PARTE B

1) Bastoncini cotonati, tranne se rientrano nelle Direttive 90/385/CEE o 93/42/CEE;

2) posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette);

3) piatti;

4) cannucce, tranne se rientrano nelle direttive 90/385/CEE o 93/42/CEE;

5) agitatori per bevande;

6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;

## PARTE C

Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi,

ma  
non:

a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici che sono in forma liquida.

## PARTE D

- 1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
- 2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
- 4) tazze o bicchieri per bevande.

## PARTE E SEZ. I

- 1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
  - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
  - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
- 3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
- 4) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- 5) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE.

## PARTE E SEZ. II E III

- 1) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 2) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.  
  
Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.

## PARTE F

**Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:**

- a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;**
- b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.**

## PARTE G

**1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:**

- a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;**
- b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e**
- c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;**

**2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;**

## **NEL 2020: PUBBLICAZIONE DELLA STRATEGIA FROM FARM TO FORK - COM(2020)381**

**La strategia Farm to Fork è un'iniziativa ambiziosa dell'Unione Europea volta a trasformare il sistema alimentare, rendendolo più sano, sostenibile e giusto per tutti gli attori coinvolti.**

**Si propone di riconnettere i consumatori con il cibo che mangiano, ridurre l'impatto ambientale dell'agricoltura e promuovere pratiche agricole sostenibili.**

**A FEBBRAIO 2025:**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE - COM(2025) 75 FINAL**

**UNA VISIONE PER L'AGRICOLTURA E L'ALIMENTAZIONE -**

**REALIZZARE INSIEME UN SETTORE AGRICOLO E ALIMENTARE DELL'UE ATTRATTIVO PER LE  
GENERAZIONI FUTURE**

# **Come realizzare un sistema agroalimentare sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale, e quindi attrattivo, competitivo, pronto alle sfide del futuro ed equo per le generazioni attuali e a venire?**

- realizzare un settore attrattivo che sfrutti nuove opportunità di reddito, attuare una filiera giusta ed equa.
- realizzare un settore competitivo e resiliente di fronte a sfide globali, diversificare le catene di approvvigionamento, rafforzare la cooperazione globale e bilaterale, sostenere la resilienza del settore agricolo, ridurre la burocrazia nel settore agricolo
  - realizzare un sistema alimentare pronto per il futuro in armonia con la natura;
  - valorizzare gli alimenti e promuovere condizioni di vita e lavoro nelle zone rurali dinamiche

## Incentivare la sostenibilità

La sostenibilità ambientale equivale sempre più a una condizione di produzione per gli agricoltori. Le opportunità offerte dalla tutela della natura e del clima possono definire un programma costruttivo per l'agricoltura europea. Lavorare con la natura rende l'agricoltura resiliente per le generazioni future; sono stati compiuti i primi passi per attingere ai finanziamenti del settore privato, che dovrebbero essere ulteriormente esaminati come fonte di reddito complementare, in aggiunta al sostegno pubblico. Per quanto riguarda gli assorbimenti di carbonio, la carbonicoltura e lo stoccaggio del carbonio, tali approcci saranno ulteriormente armonizzati nell'UE grazie al quadro di certificazione per gli assorbimenti di carbonio e la carbonicoltura. Le future metodologie e norme di verifica armonizzate per gli assorbimenti di carbonio e la carbonicoltura apporteranno maggiore chiarezza a tale riguardo.

Negli ultimi anni tuttavia nelle aziende agricole europee si è assistito a una moltiplicazione sostanziale delle norme in materia di sostenibilità, delle certificazioni e degli obblighi di comunicazione, fissati da vari attori, organizzazioni e istituzioni, sia pubblici che privati. La varietà di metodologie e obblighi di comunicazione riguarda un'ampia gamma di aspetti connessi alla sostenibilità e si traducono in un panorama frammentato, caratterizzato da incoerenze tra le norme, incomparabilità delle iniziative e segnali fuorvianti sulla direzione da seguire. Tale situazione crea costi di transazione elevati e confusione per gli agricoltori, e comporta il rischio di pratiche di "greenwashing".

Per affrontare questo problema, oltre a semplificare e razionalizzare gli obblighi imposti dall'UE, la Commissione elaborerà e svilupperà gradualmente un sistema volontario di analisi comparativa per le valutazioni della sostenibilità nelle aziende agricole: in questo modo la semplificazione e l'analisi comparativa andranno di pari passo. Si potrebbero elaborare approcci analoghi di analisi comparativa insieme all'intero settore agroalimentare ed estenderli a tutto il comparto stesso, anche sostenendo le scelte dei consumatori.

Un esempio di analisi comparativa: la bussola per la sostenibilità nelle aziende agricole

La bussola per la sostenibilità dovrebbe in primo luogo fungere da sportello unico allo scopo di snellire la comunicazione e ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori, consentendo loro di monitorare e registrare i dati sulla sostenibilità una sola volta. In secondo luogo, aiuterà gli agricoltori ad adottare gradualmente pratiche più sostenibili e ad attrarre nuove fonti di finanziamento. Consentirà agli agricoltori di misurare e valutare meglio, attraverso una condivisione più agevole dei dati, le loro prestazioni in termini di sostenibilità e di dimostrare che forniscono servizi ecosistemici. In terzo luogo, una migliore misurazione e una migliore comunicazione possono contribuire a definire le politiche pubbliche in modo proporzionato. Questo sistema volontario per le valutazioni della sostenibilità nelle aziende agricole sarà sviluppato sulla base di un approccio dal basso verso l'alto, partecipativo e orientato al cliente.

**Nel contesto della creazione di sistemi alimentari sostenibili e più rispettosi per l'ambiente si riconosce agli imballaggi un ruolo essenziale**



**nella Strategia From Farm to Fork  
è stata annunciata la revisione della normativa sui MOCA**

**Scopo: migliorare la sicurezza degli alimenti, proteggere la salute dei cittadini e ridurre l'impronta ambientale del settore.**

## Revisione normativa MOCA – Reg. CE 1935/2004

Per garantire la sicurezza alimentare e un elevato livello di protezione della salute pubblica, per ridurre la presenza e l'uso di sostanze chimiche pericolose, per tenere conto degli ultimi sviluppi scientifici e tecnologici e per sostenere l'innovazione e la sostenibilità promuovendo soluzioni - riutilizzabili e riciclabili e contribuire a ridurre l'impatto ambientale del settore.

### *Procedura in corso*

- Consultazione pubblica avviata dalla Commission EU (nel 2022)
- Study on sustainability in the context of food contact materials (FCM) in view of a possible revision of the FCM legislation (Final Report – aprile 2025)

# Key themes and pillars of the revision of EU FCM rules

## Revision of EU FCM rules: Main policy themes and pillars

### Safety and sustainability of food contact materials (FCMs)

A + B together to become the core of the future risk management approach + new material categories to apply that approach

#### A. Redress focus onto final material

- Better define the level of safety required, addressing the full characteristics of all final FCM articles and migrating substances, including NIAS
- Cluster into broader material types (synthetic, natural, inorganic; recycled, composite, active)

#### B. Prioritisation of substances

- Define rules for the risk assessment of all substances that migrate from FCMs
- Tiered approach:
  - Tier 1: generic risk (hazard) based (CMRs, EDs, PBTs and vPvBs)
  - Tier 2: risk assessment by public authorities
  - Tier 3: Self-assessment by business operators of more benign substances

#### C. Supporting more sustainable alternatives

- Ensure fewer hazardous chemicals
- Prioritise more sustainable use of FCMs
- Coherence and support to other EU rules on sustainability, including packaging and food



### Information exchange, compliance and enforcement of FCMs

To verify safety, sustainability and ensure smooth functioning of the internal market

#### D. Improving quality and accessibility of supply chain information

- Clear and consistent rules on data requirements and information transfer throughout the supply chain, including a DoC for all FCMs
- Digitalisation to help businesses, including SMEs to ensure compliance and for Member States to enforce

#### E. System for verifying compliance and undertaking of official controls

- Delegated bodies under Official Control Regulation 2017/625
- Notified Bodies tasked with conformity assessment

#### F. Analytical methods

- Migration testing rules
- Analytical methods (i.e. for official controls)
- Further development of test methods and technical standards as required

## Produzione artigianale e tradizionale di FCM

*Nel corso delle sue attività di elaborazione delle politiche e di consultazione, la Commissione deve tenere conto di tutti i soggetti interessati che potrebbero essere coinvolti dalla politica, anche laddove vi siano implicazioni in termini di risorse, sia dal punto di vista finanziario che tecnico, come nel caso delle imprese. Ciò include le PMI.*

*Oltre alle grandi imprese, ma anche, di tanto in tanto, tipologie specifiche di imprese, come nel caso dei produttori artigianali, che spesso sono singoli professionisti o microimprese, nonché imprese che utilizzano tecniche di produzione tradizionali.*

*Nell'ambito del lavoro complessivo di revisione delle norme sui materiali a contatto con gli alimenti (FCM), la Commissione terrà conto delle specificità di tali imprese e in particolare di quelle che producono FCM ceramici come stoviglie e utensili da cucina quali piatti, tazze, bicchieri, ciotole o teglie da forno, e materiali vetrosi come vetro, cristallo e metalli smaltati. La produzione di questi materiali comporta l'uso di metalli come piombo e cadmio, spesso utilizzati per scopi tecnici (ad esempio per conferire lucentezza e durata) o decorativi (ad esempio per la colorazione).*

*Recenti evidenze scientifiche e dati derivanti dalle attività di controllo indicano che l'attuale esposizione a tali metalli potrebbe destare preoccupazione e che questi metalli vengono talvolta rilasciati in quantità significative sia dai materiali ceramici che da quelli vetrosi a contatto con gli alimenti.*

*La Commissione ha pertanto avviato un'azione per abbassare i limiti di migrazione per il piombo e il cadmio, nonché per introdurre limiti per alluminio, arsenico, bario, cobalto, cromo e nichel provenienti da materiali ceramici e vetrosi a contatto con gli alimenti, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori.*

*Per raggiungere la riduzione e stabilire limiti per questi metalli, i produttori tradizionali e artigianali si trovano ad affrontare ulteriori sfide, alcune delle quali sono più generali e riguardano la conformità dei materiali a contatto con gli alimenti, e vanno oltre l'ambito della questione sopra descritta.*

*Pertanto, questo lavoro e la più ampia considerazione di settori specifici come quello dei produttori tradizionali e artigianali, vengono portati avanti nell'ambito della revisione complessiva delle norme UE sui materiali a contatto con gli alimenti.*

**V. sito Commissione EU**